

202-1/2024



IL COLLEGIO:

Dottor^{essa} Alessia Pecoraro Giudice

PRONUNCIA LA SEGUENTE

**SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO**

LETTO IL RICORSO FORMULATO DA

ESPONE LE

RAGIONI DELLA DECISIONE

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 268 CCII

Con ricorso depositato in data 12.11.2024 ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII), gli istanti [REDACTED] dichiaravano di versare in una situazione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 2 del Codice della Crisi ex Legge 3/2012, derivante dal perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte ed il patrimonio, tale da determinare l'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni anche in chiave prospettica.

I debitori, in particolare, asserivano che la condizione di sovraindebitamento ha origine comune e si è sviluppata all'interno della famiglia monoreddito, con particolare riferimento all'aumento delle rate

mensili del mutuo contratto a tasso variabile nonché alla crisi del settore lavorativo in cui operava il Gelormini; crisi acuitasi sempre più nel corso degli anni e divenuta irreversibile.

Con riguardo al sovraindebitamento, dalla relazione dell'OCC emergeva che: *Lo stato di disequilibrio finanziario, in cui si trovano i signori [REDACTED] è dipeso dal mutamento delle condizioni economiche, al livello globale, che hanno inciso sull'attività lavorativa e di conseguenza sul reddito familiare. La signora [REDACTED] non ha mai lavorato, essendosi dedicata all'educazione dei figli e ai bisogni della famiglia, in generale. [REDACTED] ha lavorato, per oltre 20 anni, come venditore ambulante autorizzato, presso il mercato di [REDACTED], vendendo abbigliamento. Tale contesto lavorativo gli consentiva di contrarre un mutuo ipotecario con il [REDACTED], al fine di acquistare un appartamento da adibire a prima casa. Il mutuo, veniva concesso, a tasso variabile, nel 2006, per la somma di € 180.000,00 circa. Tale importo è stato destinato all'acquisto di un appartamento sito in Salerno, alla via [REDACTED]. La rata iniziale, era di circa € 600 mensili. Dopo due anni circa, in seguito alla crisi economica mondiale del 2009, che ha investito il mercato immobiliare, con l'innalzamento dei tassi d'interesse, essendo, appunto il mutuo Mps, concesso a tasso variabile, la rata mensile è cresciuta in maniera esponenziale fino a raddoppiare. A ciò è andata ad aggiungersi la crisi anche del settore commerciale con conseguente riduzione dei ricavi. Pertanto, la negativa combinazione dell'aumento della rata del mutuo e del calo dei ricavi, ha messo seriamente in crisi la famiglia [REDACTED] e la sua capacità di far fronte al pagamento del debito bancario contratto. Il sig. [REDACTED]ni, a quanto dichiarato, provvedeva a vendere la licenza commerciale, per evitare un ulteriore tracollo commerciale, chiudere l'attività commerciale e la partita Iva, (circostanze verificate presso la CC.II. AA.) pagare i fornitori insoddisfatti, cercando una nuova occupazione che, solo nel 2017, dopo vari lavori saltuari e mal retribuiti, ha trovato. Egli, inoltre è stato colpito da un'ipoacusia bilaterale improvvisa che lo ha reso invalido al 46%, non percependo alcun sussidio INPS. Al fine di acquistare gli apparecchi acustici, necessari a rendere meno gravosa la sordità bilaterale, ha contratto un debito con la Compass, nel 2022, di € 4.500,00 circa (ha allegato, ai fini giustificativi, fattura acquisto protesi). A tali debiti vanno sommati quelli di natura tributaria (€ 41.611,81 Agenzia delle Entrate Riscossione per [REDACTED] e € 1485,47 per [REDACTED]). Si precisa, inoltre che [REDACTED] versa a titolo di mantenimento nei confronti dei figli e della moglie, la somma di € 550,00 mensili, a fronte di uno stipendio mensile di € 1300,00 circa (cfr. relazione OCC allegata al ricorso).*

Gli istanti dichiaravano di:

- non essere soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;

- non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui all'art. 69 Capo II del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- non essere soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- non aver subito, per causa agli stessi imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 e 82 del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni.

Gli istanti affermavano di essere proprietari dei seguenti beni immobili e mobili registrati (cfr. documentazione prodotta):

- 1) Proprietà in quota ½ ciascuno ed in regime di separazione legale dei beni di un appartamento sito in [REDACTED] via [REDACTED] identificato al [REDACTED]. A/2;
- 2) [REDACTED], di vano garage, via [REDACTED] [REDACTED]/6;
- 3) Proprietà di [REDACTED] in quota di 1/5 di un immobile sito in [REDACTED] alla via M [REDACTED] [REDACTED]. A/4 CLASSE 6;
- 4) Autovettura di proprietà di [REDACTED] immatricolata nel 2004, tg. C [REDACTED].

Con riguardo al reddito, dalla relazione dell'OCC, si rilevava che: *l'unica fonte di reddito è quella derivante dallo stipendio percepito da [REDACTED]. Egli è occupato alle dipendenze della soc. [REDACTED] [REDACTED] la qualifica di operaio e percepisce uno stipendio di circa € 1300 mensili. A tale importo vanno detratte le trattenute che il datore di lavoro opera mensilmente per il pagamento degli alimenti in favore della moglie (€ 100,00 mens.) e dei figli (€ 450,00 mens.). Tale credito di natura alimentare, così come anche dichiarato dall'Occ, ai sensi dell'art. 268 CC II, in riferimento all'art. 545 cpc non può essere ricompreso nella liquidazione. Il sig. [REDACTED], conseguentemente, dispone di una somma residua mensile, di circa € 850,00. La signora S [REDACTED] non svolge alcuna attività lavorativa (cfr. relazione dell'OCC allegata al ricorso).*

Dal ricorso e dalla relazione, infine, emergeva che l'immobile di proprietà in quota ½ per ciascuno dei ricorrenti ed in regime di separazione legale dei beni, sito in Salerno, via [REDACTED] [REDACTED] identificato al [REDACTED] 2, risulta pignorato ed è oggetto di procedimento di espropriazione immobiliare iscritta al Tribunale di Salerno al n. [REDACTED] RGE, G.E. dott.ssa [REDACTED] e che, ad oggi, non è stata ancora disposta la vendita.

Gli istanti, manifestavano, pertanto, l'intenzione di avvalersi della procedura di liquidazione controllata contemplata al Capo IX del Titolo V del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n.14 e successive modificazioni di cui agli artt. 268-277, in quanto in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla stessa, rappresentando,

inoltre, di non essere stati sottoposti a nessuna procedura di sovraindebitamento negli ultimi cinque anni né di aver posto in essere, nell'ultimo quinquennio, atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri e di non aver contratto ulteriori debiti.

COMPETENZA

Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che i debitori hanno la propria residenza nel Comune di Salerno [REDACTED] e dunque nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.

INESISTENZA DI PROCEDURE ALTERNATIVE

Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, vale a dire di procedure di composizione negoziale della crisi.

PRESUPPOSTI

In diritto, in sintesi estrema, va rammentato che, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Tale ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC. Al ricorso deve essere allegata una relazione redatta dall'OCC che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui dapprima agli articoli 2, lettera c) CCII e poi 268, 269 e 270 CCII.

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Tanto comporta, sul piano del riscontro della sussistenza del presupposto soggettivo, il rammentare che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Con riguardo al caso di specie, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2 lett. e) del CCII, per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Va poi osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII. Sono tali lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e si manifesta con l'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (crisi) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fattori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza).

PROCEDURE FAMILIARI

Si ritiene che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai due ricorrenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 66 comma 1 CCII, atteso che il sovraindebitamento presenta un'origine comune oltre ad essere presente l'ulteriore requisito di cui alla norma sopracitata, in quanto, nonostante la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti, gli stessi, come da certificato di residenza e stato di famiglia agli atti, risultano conviventi.

La collocazione sistematica dell'art. 66 nel Capo II del CCII, consente di classificare suddetta norma tra le disposizioni di carattere generale e pertanto applicabile, per espressa previsione di legge, a tutte le procedure di sovraindebitamento, comprendendovi dunque anche la liquidazione controllata.

È in ogni caso opportuno specificare che, nonostante sia stato presentato da parte dei ricorrenti un unico ricorso, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione controllata, conformemente a quanto disposto dall'art. 6 comma 3, ai sensi del quale le masse attive e passive devono essere tenute distinte tra i ricorrenti che prendono parte ad una procedura di tipo familiare.

Da tale previsione consegue che, l'attivo ricavato dalla liquidazione delle masse patrimoniali dei singoli ricorrenti dovrà essere destinato al soddisfacimento dei creditori personali e di quelli comuni agli altri ricorrenti; pertanto, il ricavato dalla liquidazione del patrimonio di uno dei ricorrenti istanti non potrà essere destinato al soddisfacimento dei creditori esclusivamente personali di un altro ricorrente che prende parte ad una procedura di tipo familiare.

Inoltre, con riguardo alle incombenze di cui agli artt. 272 ss., il liquidatore dovrà provvedere in modo distinto per ciascuno dei ricorrenti, con l'obbligo di specificare che, per quanto concerne i crediti comuni, i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle procedure di interesse.

RINVIO AL PROCEDIMENTO UNITARIO

Va poi, in diritto, ricostruito, che a corredo della domanda di liquidazione controllata debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65, laddove al I comma CCII, dispone che i sovraindebitati [*I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre*

soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata] e laddove al secondo comma dispone che “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”.

DOCUMENTI DA DEPOSITARE

Quindi, dal combinato disposto dei richiamati artt. 37 e 39 CCII, si evince che al ricorso vanno allegati, nei limiti appunto della compatibilità, a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie; b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata; c) le dichiarazioni IRAP; d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi; e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata; g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto; m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti; n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

RELAZIONE GESTORE OCC

Sempre in diritto va rammentato che, ai sensi dell'art. 269 CCII, il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC e che tale ricorso deve essere corredato da una relazione del gestore OCC dalla quale deve inequivocabilmente emergere un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

DEL CASO

Tanto premesso in diritto, iniziando l'esame di questa concreta vicenda, si deve osservare preliminarmente che la domanda proposta dal debitore risulta effettivamente corredata dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII.

Va rilevato, inoltre, che dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII emerge tanto il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda come previsto dall'art. 269, co. 2, CCII quanto l'illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore istante.

Fin da adesso appare opportuno precisare che, per le ragioni di seguito illustrate, attraverso la disamina dei documenti in atti è possibile affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC

sono effettivamente riscontrati e che si può ritenere provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA

A corredo del ricorso nonché a seguito della richiesta, da parte di questo Collegio, di integrazione documentale del 17.12.2024, risulta depositata la seguente documentazione:

- Relazione ex art. 269, comma 2, d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 redatta dal gestore della crisi [REDACTED];
- Documento di identità [REDACTED]
- Certificato di residenza e stato di famiglia;
- Elenco creditori;
- Visure immobiliari aggiornate;
- Visura catastale per soggetto, per entrambi i ricorrenti;
- Valore immobili secondo i parametri OMI;
- Buste paga per [REDACTED] anno 2024;
- Informazioni archivio centrale dei rischi della Banca d'Italia;
- Contratto di mutuo ipotecario;
- Cartelle Agenzia entrate-Riscossione;
- Atto di pignoramento;
- Autocertificazione debitori;
- Autocertificazione mancanza di reddito [REDACTED]
- Libretto autovettura;
- Prestito Compass;
- CUD [REDACTED]-2022-2023-2024;
- Dichiarazione spese correnti;
- Estratto conto [REDACTED]
- Fattura acquisto protesi orecchie;
- Atto di separazione consensuale;
- Visura certificato casellario giudiziario;
- Visura PRA;
- Relazione di stima CTU – procedura esecutiva immobiliare R.G. 4 [REDACTED]
- Visura protesti;
- Verbale invalidità civile [REDACTED]
- Estratto conto PostePay [REDACTED]
- Procura alle liti.

SUSSISTENZA DE PRESUPPOSTI

Tutto ciò esposto, si deve ritenere che i debitori abbiano provato:

- di agire per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
- il proprio stato di insolvenza in ragione di una debitoria complessiva di circa € 268.451,63 (al netto delle prededuzioni quantificate in € 23.570,32).

In particolare, dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione allegata, si evince che i debitori versano effettivamente in uno stato di sovraindebitamento poiché il loro patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Atteso il riscontro mediante la documentazione catastale in atti dell'esistenza del patrimonio immobiliare in proprietà (per quota) ai ricorrenti, per come indicato nel ricorso e nella relazione dell'OCC, con riguardo alla quantificazione dell'attivo patrimoniale, dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione allegata, alla luce della perizia di stima in atti, si rileva un attivo pari ad € 100.000,00 circa, derivante dalla presupposta vendita del compendio immobiliare identificato.

A ciò si aggiunga che, il nucleo familiare, come si evince dal certificato di residenza e stato di famiglia, è composto da quattro persone: [REDACTED]

[REDACTED] trattasi di famiglia monoreddito.

In particolare, dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione in atti si rileva che, l'unica fonte reddituale proviene dallo stipendio percepito da [REDACTED] occupato alle dipendenze della [REDACTED] " [REDACTED] con la qualifica di operaio.

Ciò posto, dalle buste paga in atti emerge che [REDACTED], per le mansioni lavorative cui è addetto, percepisce, in media, un reddito mensile lordo di circa € 1.500,00, dal quale vanno detratte le somme versate a titolo di mantenimento per i figli e alimenti per il coniuge per un totale di € 550,00. Tale credito, di carattere alimentare e di mantenimento, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b), non può essere ricompreso, per sua natura, nella liquidazione. Pertanto, in virtù della citata norma e, considerato il netto residuo pari ad € 950,00 circa, come correttamente evidenziato dal Gestore della Crisi, si ritiene di sottrarre alla procedura di liquidazione l'intero importo dello stipendio percepito, al fine di consentire il pagamento del mantenimento ai figli, il versamento a titolo di alimenti al coniuge nonchè il proprio mantenimento, riservandosi, il Collegio, di modificare tale disposizione, qualora l'importo dell'emolumento mensile dovesse variare in positivo in pendenza della procedura di liquidazione controllata, atteso che gli effetti della presente procedura si estendono anche ai beni futuri.

Si rammenta, infine, che l'articolo 270, comma 5, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) mediante il richiamo all'articolo 150 dello stesso codice, prevede il divieto di avviare o continuare azioni individuali esecutive o cautelari durante la procedura di liquidazione controllata.

Tanto premesso, nel caso in cui siano in corso delle esecuzioni immobiliari pendenti, come nel caso di specie, il liquidatore ha la possibilità di valutare attentamente se intervenire nella procedura esecutiva già avviata e richiedere l'assegnazione delle somme ottenute dalla vendita dei beni oggetto dell'esecuzione oppure ritenere che sia più vantaggioso per il procedimento di liquidazione richiedere l'autorizzazione a presentare al Giudice dell'Esecuzione istanza di richiesta di dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione immobiliare.

Pertanto, allo stato, non si ravvisa nel caso in esame la convenienza di disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare di cui al n. R.G. [REDACTED] nell'interesse dei creditori, anche in ragione del fatto che, tale possibilità sarà oggetto di valutazione da parte del liquidatore nella fase successiva all'apertura della liquidazione controllata.

A ciò si aggiunga che, il potere del Tribunale, con la sentenza con cui dichiara aperta la liquidazione controllata, di ordinare, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. e), c.c.i., la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione salvo che non ritenga, ma solo in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo ad utilizzare taluno di essi, non vale per l'immobile che costituisce l'abitazione principale del debitore e della sua famiglia. Questo bene, infatti, in forza del rinvio dell'art. 275, comma 2, c.c.i. alle disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale e, dunque, anche all'art. 147, comma 2, c.c.i. non può ipso iure, essere distratto dall'uso cui è destinato fino al momento della sua liquidazione e, quindi, sfugge al perimetro applicativo dell'art. 270, comma 2, lett. e) c.c.i. venendo assoggettato alla regola generale di cui all'art. 560, ultimo comma, c.p.c. valevole sia per le procedure esecutive individuali che per le procedure concorsuali.

Pertanto, in applicazione dei principi suesposti, il Tribunale autorizza i debitori ad utilizzare l'appartamento sito in Salerno alla [REDACTED], fino alla vendita.

Dalla relazione dell'OCC, inoltre, emerge che gli istanti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n. 3/2012; non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I della Legge n. 3/2012, ovvero non hanno beneficiato degli effetti di cui alla legge sul sovraindebitamento; non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge n. 3/2012 e che i debitori si sono impegnati a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato Gestore per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.

Pertanto, alla luce di quanto detto, è agevole riscontrare che il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione è corredato da un'ampia illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori con riferimento specifico al patrimonio personale degli stessi.

La documentazione depositata dai ricorrenti a corredo della domanda di liquidazione controllata è, pertanto, nel suo complesso più che sufficiente ed attendibile perché prova: a) che i debitori non hanno fatto accesso nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; b) che i debitori hanno prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la situazione economica e patrimoniale.

Per quanto attiene all'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte, è evidente, sulla base della documentazione prodotta, che l'attuale situazione economico-finanziaria degli istanti non consente oggettivamente di pervenire ad una piena soddisfazione delle pretese creditorie.

Pertanto, emergono le condizioni per accogliere il ricorso al fine di coprire parte dei debiti accumulati con l'attivo individuato, residuando la possibilità di un'eventuale successiva esdebitazione.

CONCLUSIONI

Tanto premesso il Tribunale, ritenuto, in base alla documentazione, quindi provata:

1. la sussistenza della competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento dei debitori istanti;
3. la non assoggettabilità dei debitori istanti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
4. la sufficienza documentale della domanda di liquidazione;
5. la sussistenza dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità della documentazione e la sussistenza dei presupposti;

VISTO L'ART. 270 CCII:

P.Q.M.

1. **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata di [REDACTED]
[REDACTED]
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Giuseppina Valiante;
3. **nomina** liquidatore della procedura l'avv. [REDACTED] iscritto nell'elenco dei gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi Salerno nonché iscritto nell'Albo dei gestori della Crisi di Impresa;

4. **dispone** che il liquidatore rediga ai sensi del comma 2 dell'articolo 272 del CCII l'inventario dei beni del debitore;
5. **dispone** che il liquidatore rediga ai sensi dell'art. 213 e 272, comma 2, CCII un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione che assicuri la ragionevole durata della procedura;
6. **precisa** che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dagli artt. 233 e 276 CCII;
7. **precisa** che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata *“Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”* ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a 49 CCII;
8. **autorizza**, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9. **autorizza**, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
10. **dispone**: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT il portale www.fallicoweb.it; c) che il liquidatore apra ed utilizzi **l'indirizzo di posta elettronica della procedura** di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
11. **ordina** la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
12. **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
13. **ordina**, se del caso e se non già effettuato, al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;

14. **ordina** la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad esclusione dell'immobile sito in [REDACTED], che sarà rilasciato all'esito della vendita;

15. **determina** provvisoriamente nella somma di euro 1.500,00 (nella quale sono ricomprese le somme da versare a titolo di mantenimento delle figlie e di alimenti al coniuge), la somma necessaria per il sostentamento dei debitori e della famiglia, dovendo tutte le eventuali ulteriori somme essere messe a disposizione della procedura con cadenza mensile entro il giorno 5 di ogni mese **fino alla predisposizione del riparto finale**;

16. **dispone** ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, *“nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o seguita sui beni compresi nella procedura”* (ulteriori rispetto a quella indicata al successivo punto 18);

18. **dispone che il liquidatore valuti la opportunità di subentrare o far dichiarare improcedibile la procedura esecutiva n. RG [REDACTED] Tribunale di Salerno**;

19. **dispone**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;

19. **assegna**, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

20. **avvisa** i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande;

21. **avvisa** i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;

22. **dispone**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;

24. **dispone**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att.

c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione; precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per parte debitrice e la sua famiglia; - **invita** il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza; in particolare autorizza il G.D. a ricalcolare il reddito necessario per parte debitrice e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;

25. **ordina** al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;

26. **ordina** al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;

27. **autorizza** il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;

28. **dispone** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;

29. **dispone** che la sentenza sia notificata al debitore;

30. **dispone** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (*procedure in materia di sovraindebitamento*);

31. **dispone** che, a cura del liquidatore, la sentenza, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI ove richiama l'art. 45 CCII;

32. **dispone** che il liquidatore, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;

33. **dispone** che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;

34. **dispone** che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria al creditore ricorrente nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 CCII;

35. **dispone**, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;

36. **dispone** che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC.

Così deciso, in Salerno 25.03.2025

Il Presidente Rel.
Dott.ssa Giuseppina Valiante